

# ***“Gli adempimenti di cancelleria nelle liquidazioni dei compensi e nelle azioni di regresso da parte dello Stato”<sup>1</sup>***

di Gaetano Walter Caglioti\*

## **INDICE**

- ✓ **Premessa**
- ✓ **Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico spese di giustizia) , cenni.**
- ✓ **Patrocinio a Spese dello Stato, cenni.**
- ✓ **Spese di Giustizia e liquidazione delle stesse. Definizione.**
- ✓ **Principio della domanda e voci di spesa :**
  - a) *principio della domanda e onere delle spese nel processo civile*
  - b) *spese ripetibili e spese irripetibili*
  - c) *spese straordinarie*
  - d) *spese anticipate e spese prenotate a debito*
- ✓ **La competenza nella liquidazione delle spese:**
  - a) *decreto di pagamento e ordine di pagamento:competenza*
  - b) *responsabilità contabile del magistrato nella liquidazione (cenni)*
- ✓ **Spese liquidate in corso di giudizio e adempimenti della cancelleria :**
  - a) *annotazione nei registri*
  - b) *foglio notizie,*
  - c) *comunicazioni*
- ✓ **Esempi pratici di anticipazioni di spese in corso di causa e adempimenti di cancelleria:**
  - a) *liquidazione indennità e spese testimoni con ordinanza del funzionario*
  - b) *liquidazione spese per testimonianza con decreto del magistrato*
  - c) *liquidazione onorari e spese del consulente tecnico d'ufficio e/o di parte*
- ✓ **Definizione del giudizio e liquidazione onorari al difensore :**
  - a) *forma del provvedimento*
  - b) *contenuto del provvedimento con particolare riferimento al pagamento a favore dello Stato*
- ✓ **Provvedimenti di liquidazione : ulteriori criticità**
- ✓ **Liquidazione spese accessorie : competenza**
- ✓ **Fase finale del provvedimenti di liquidazione:**
  - a) *adempimenti della cancelleria consequenziali al provvedimento di liquidazione al pagamento*
  - b) *Funzionario Delegato*
- ✓ **Il recupero delle spese in giudizio con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato :**
  - a) *l'attività di recupero delle spese processuali*
  - b) *compensazione delle spese*
  - c) *ipotesi di soccombenza a cui non consegue la condanna alla refusione delle spese*
  - d) *revoca del patrocinio e recupero*
  - e) *recupero delle spese prenotate a debito*
  - f) *recupero del contributo unificato ex articolo 13 1-quater*
- ✓ **L'azione di rivalsa ex articolo 134 Testo unico spese di giustizia**
  - a) *primo e secondo comma dell'articolo 134: ipotesi di recupero in procedimento definito con sentenza con sentenza a favore della parte ammessa al patrocinio spese dello Stato o per transazione*
  - b) *terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 134: ipotesi di recupero in procedimento non definito con statuizione giudiziale sulle spese*
- ✓ **recupero delle spese per particolari procedure:**
  - a) *separazione consensuale tra i coniugi,*
  - b) *dichiarazione di assenza o di morte presunta*
  - c) *processi esecutivi mobiliari e immobiliari*

---

<sup>1</sup> Relazione svolta presso la Scuola Superiore della Magistratura per il Corso :“ Tutto quello che c'è da sapere in tema di spese di lite ” in Scandicci (FI)l'11-13 settembre e 23-25 ottobre 2017

*d) pignoramento presso terzi promosso da parte ammesso al gratuito patrocinio  
e) procedura fallimentare  
f) processo in cui è parte un fallito*

\*\*\* \* \*\*\*

✓ **Premessa:**

La presente relazione vuole essere un contributo al corso non limitato alle tematiche assegnate che, anch'esse trattate, saranno oggetto di specifico intervento in aula.

Le attività delle cancellerie, a seguito dei provvedimenti dei magistrati relative alla liquidazione dei compensi e delle indennità ex articoli 91 e seguenti codice di procedura civile (crf.= liquidazione spese di lite), si limitano alla semplice pubblicazione, comunicazione e, se dovuta, registrazione e/o eventuale trascrizione del provvedimento che definisce il giudizio.

Altri, e di diverso tenore, risultano essere gli adempimenti delle cancellerie in relazione alle spese che si formano, anche per diretta attività delle parti, che vengono anticipate dallo Stato, o prenotate a debito e che, ricorrendone i presupposti, debbono essere recuperate.

In particolare, e in modo sintetico, si analizzeranno gli aspetti di maggiore importanza e gli adempimenti relativamente alle c.d. spese di giustizia e per particolari procedure in materia di separazione consensuale tra i coniugi, dichiarazione di assenza o di morte presunta procedura fallimentare, processo in cui è parte un fallimento, nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari e nella procedura relativa al pignoramento presso terzi.

Gli argomenti che si andranno a trattare presuppongono, un, se pur breve, richiamo alla normativa che regola la materia con particolare riferimento al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (nel prosieguo indicato come Testo Unico spese di giustizia) e ad uno dei più importanti istituti dello stesso ossia il patrocinio a spese dello Stato.

✓ **Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (c.d. Testo Unico spese di giustizia) cenni.**

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Oggetto del testo unico sono le norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo. Sono disciplinate: tutte le voci di spesa; le procedure per il pagamento da parte dell'erario e dei privati; l'annotazione nei registri; la riscossione.

Il testo unico riunisce e coordina anche le norme in tema di patrocinio a spese dello Stato, che si sostanziano in una diversa disciplina delle spese del procedimento.

Infine, il testo unico disciplina la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali.

La materia è comune al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con differenziazioni di cui si è tenuto conto nel riunire e coordinare le norme.<sup>2</sup>

Nell'ottica della semplificazione che ha caratterizzato la normativa adottata negli ultimi anni si è proceduto ad un riordino, nel testo unico in commento, delle norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo.

Quindi un testo unico per razionalizzare la "voce spese di Giustizia " in cui vengono disciplinate

- tutte le voci di spesa;
- le procedure per il pagamento da parte dell'Erario e dei privati;
- l'annotazione nei registri;
- la riscossione;
- il patrocinio a spese dello stato.

---

<sup>2</sup> relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia premesse generali

## ✓ **Patrocinio a Spese dello Stato, cenni.**

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dalla Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli da 74 a 145, composta :- da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II articoli dal 90 al 114, che detta disposizioni particolari per il processo penale; - da un Titolo III articoli 115 al 118, che si occupa dell'estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; - da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ; - da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea; processi previsti, in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n 184/1983 per come modificata dalla legge n.149/2001; processo in cui è parte un fallimento ; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

L'articolo 157 disciplina le ipotesi in cui parte sia una Pubblica Amministrazione.

La materia, di quello che è conosciuto più semplicemente come gratuito patrocinio, non è tra le più semplici concorrendo una certa "ermeticità" della normativa in generale e aspetti, e problematiche, legate alla diversa disciplina del processo civile rispetto al processo penale.

A questo si aggiungono indirizzi ministeriali e giurisprudenziali che, ci appaiono, spesso in contrasto tra loro e/o con l'interpretazione letterale della norma.

Lo scarso coordinamento con la normativa europea, in particolare con il d. lgs. 27 maggio 2005 n. 116 (obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alla Comunità Europea) e l'art. 18 d. lgs. 28 gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE" (recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato);

La difficoltà di coordinare la disciplina del testo Unico con la normativa sulla liquidazione dei compensi forensi.

Quanto sopra ha portato ad affermare <sup>3</sup> *"nella evoluzione delle leggi sul gratuito patrocinio, appare fin troppo evidente come il Legislatore si sia voluto complicare la vita nel voler essere conciso e nello stesso tempo esaustivo nel regolare situazioni già di per sé complesse"*

Importante, ai fini della presente relazione, gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo civile, espressamente elencati nell'articolo 131 testo unico spese di giustizia, a cui espressamente ci si richiama, e la differenziazione tra spese anticipate e spese prenotate a debito e spese ripetibili e spese non ripetibili; gli effetti dell'ammissione sono tassativamente quelli elencati nel richiamato articolo 131 testo unico spese di giustizia.<sup>4</sup>

## ✓ **spese di Giustizia e liquidazione delle stesse. Definizione.**

Da quanto accennato in premessa appare chiaro che l'argomento oggetto del presente lavoro è, quello più generale, delle " **spese di Giustizia**".

Quelle spese che si formano nel processo, a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell'attività delle parti, e che trovano relativa distinzione e regolamentazione nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia)

Dal sito del Ministero della Giustizia leggiamo che *"con **Liquidazioni spese di Giustizia** si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni<sup>5</sup> o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il*

<sup>3</sup> Nicola Ianniello "ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato" in [www.anvag.it](http://www.anvag.it)

<sup>4</sup> circolare ministeriale giustizia DAG:09/02/2011.0017349U

<sup>5</sup> A seguito dell'abrogazione dell'articolo 107 disposizione di attuazione del codice di procedura civile le indennità e le spese di viaggio ai testimoni escussi a richiesta di parte ammessa al patrocinio spese dello Stato sono liquidati con ordine di pagamento del funzionario addetto alla cancelleria

*quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa.*”

Tra le spese di giustizia vanno incluse anche quelle liquidate ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia, ossia quelle relative agli onorari e spese del difensore e degli ausiliari del magistrato, consulenti tecnici d'ufficio e/o di parte ammesse al patrocinio spese dello Stato.

## ✓ **Principio della domanda e voci di spese** -

### **a) principio della domanda e onere delle spese nel processo civile**

Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l'esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell'iniziativa di parte, detto **principio della domanda**<sup>6</sup>.

Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso con questo, il **principio dell'onere delle spese** ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia.<sup>7</sup>

Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma, Testo Unico spese di giustizia : *“ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..”*

La regola dell'anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una importante eccezione nell'ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ai sensi del quale : *“ Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito.”*

Nel testo unico spese di giustizia risultano regolamentate tra le spese pagate dall'Erario:

- ✓ quelle che sono ripetibili
- ✓ che sono irripetibili
- ✓ quelle sono prenotate a debito
- ✓ quelle che sono anticipate
- ✓ le spese straordinarie
- ✓ le spese escluse dalla disciplina del testo unico spese di giustizia
- ✓ e quando e nei confronti di chi sono recuperabili le spese anticipate e/o prenotate a debito

### **b) spese ripetibili e spese irripetibili**

Ai fini degli adempimenti di cancelleria e dell'eventuale azione di recupero assume notevole importanza la distinzione, operata dall'articolo 5 del Testo unico spese di giustizia, tra spese ripetibili e spese non ripetibili.

**Sono spese ripetibili:** a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennità per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato con esclusione di periti ed interpreti ex articolo 143 codice procedura penale; e) le indennità di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti; i-bis) 1-bis ) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 dlvo 259/2003 e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime ( cfr = intercettazioni telefoniche)

<sup>6</sup> articolo 99 codice procedura civile

<sup>7</sup> che ha ripreso l'articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del DPR 115/2002 e riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato

**Sono spese non ripetibili:** a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

Riguardo alle spese non ripetibili dobbiamo tenere conto anche di quelle previste e regolamentate da normative specifiche tra le quali ricordiamo: a) traduzione di convenzioni o trattati internazionali : possono essere pagate con il sistema delle spese di giustizia, senza possibilità di ripetizione <sup>8</sup>; b) tossicodipendenza non sono ripetibili le spese relative a comunicazioni e perizie e le spese postali <sup>9</sup>; c) in materia di misure di sicurezza le somme anticipate per le trasferte per esame di testi o per perizie sono liquidabili ma non ripetibili <sup>10</sup>; d) in materia di procedimento di sorveglianza non sono recuperabili le spese, salvo il caso di condanna a sanzioni e penalità nel giudizio di cassazione <sup>11</sup>; e) le spese per le attività peritali sono liquidabili ma non ripetibili <sup>12</sup>; f) le spese per intercettazione telefonica restano a carico dello Stato quelle il cui procedimento penale si concluda con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato <sup>13</sup>; g) notifiche impugnazioni penali disposte dall'ufficio <sup>14</sup>; h) visite medico fiscali a condannati non sono ripetibili <sup>15</sup>; i) sono a carico dell'Erario senza diritto a recupero le spese per visite mediche disposte dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3 , c 2, legge 13 maggio 1978 n 180 e succ. mod e int., essendo prevalente l'interesse pubblico

### ***c) spese straordinarie***

Sono **spese straordinarie**, ai sensi art. 70 T.U. spese di giustizia: “... *quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168,169,170 e 171.*”

Ai sensi della relazione illustrativa del testo unico spese di giustizia : “*la norma in commento può essere utile come norma di chiusura.*”

Tra le ipotesi, oramai superata , quale la “*riproduzione di copie*” la relazione illustrativa ne individua espressamente “*in concreto potrebbe servire per il recupero di navi o aerei in caso di disastri*”.

Esempi pratici di applicazione dell'articolo 70 in commento li affronteremo, nel prosieguo, ed in particolare, in materia di testimonianza.

### ***d) spese anticipate e spese prenotate a debito***

Nell'ambito delle anticipazioni di spese da parte dello Stato importante distinzione è quella relativa alle spese, e che trova piena applicazione nei procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione e/o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed operata dall'articolo 3 testo Unico spese di giustizia ai sensi del quale:

“ *lettera s) Prenotazione a debito: è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell'eventuale successivo recupero*

*lettera t) Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “*

<sup>8</sup> Min. Giustizia 7 febbraio 1987 n. 4/258/3

<sup>9</sup> Min. Giustizia 22 maggio 1976 n. 4/1160/21 e min. Giustizia 13 novembre 1984 n. 5/2466/258/03-1

<sup>10</sup> Min. Giustizia 13 maggio 1968 n. 4/474/37

<sup>11</sup> Min. Giustizia 2 luglio 1988 n. 8/1295/9

<sup>12</sup> Min. Giustizia 3 maggio 1965 n. 4/1954/37

<sup>13</sup> Min. Giustizia 11 dicembre 1986 n. 4/2742/38

<sup>14</sup> Min. Giustizia 27 luglio 1990 n. 8/1760/63 e 19 settembre 1990 n 128-8-2037/89(8)

<sup>15</sup> Min. Giustizia 4 giugno 1962 n 4/1261/37 e 16 novembre 1967 n4/1813/40-12)

Le voci di spese prenotate a debito analiticamente elencate dall'articolo 131 Testo Unico spese di giustizia sono: contributo unificato<sup>16</sup>, notificazione a richiesta delle parti<sup>17</sup>, l'anticipazione forfetaria dai privati all'erario nel processo civile<sup>18</sup>, indennità ai testimoni<sup>19</sup>, diritti di copia<sup>20</sup>, imposta di registro e/o trascrizione.

Caratteristica che distingue le spese prenotate da quelle anticipate sta nel fatto che quelle anticipate presuppongono, stante il loro carattere di discrezionalità, un provvedimento del magistrato.

Infatti tranne gli importi per la registrazione e/o trascrizione del provvedimento tutte le spese prenotate a debito, siano esse contributo unificato, anticipazioni forfetarie dei privati all'Erario nel processo civile, diritti di copia, si determinano per impulso di parte (iscrizione della causa, richiesta copie ,ecc)

## ✓ la competenza nella liquidazione delle spese

### ***a) decreto di pagamento e ordine di pagamento: competenza***

Ai sensi dell'articolo 165 TU spese di giustizia la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all'ufficio "*se non espressamente attribuita al magistrato*".

Dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia "*emerge come la distinzione nelle competenze per la liquidazione è fondata sull'attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, della spesa quando rilevano aspetti valutativi*"

Il disposto di cui al richiamato articolo 165 Testo Unico spese di giustizia "*comporta indiscutibilmente la competenza del funzionario ogni qualvolta non ricorrono aspetti valutativi nella quantificazione della spesa. Valutazione che è invece necessaria nei casi previsti dagli articolo 168 (decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) e 169 (decreto di pagamento per le spese di demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi) laddove è previsto che la liquidazione avvenga con decreto del magistrato*"<sup>21</sup>

Ai sensi delle circolari ministeriali giustiziarie numeri 4/2002 e 6/2002 "*il decreto di pagamento deve essere emesso - a cura del magistrato - tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un qualche elemento di discrezionalità.*"

Sempre ai sensi delle richiamate circolari ministeriali "*in merito alla competenza all'emissione dell'ordine di pagamento o del decreto di pagamento, si rileva che, per ciò che concerne l'ordine, esso compete non già al dirigente, ma al funzionario addetto all'ufficio e cioè al funzionario amministrativo secondo l'organizzazione interna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 3 lett. i) T.U. spese di giustizia.*"

La distinzione sulla *competenza al pagamento* si basa quindi sulla discrezionalità non solo relativamente alla formazione della spesa ma, e soprattutto, sulla valutazione del quantum da liquidare.

Non sempre la spesa disposta dal magistrato ne comporta la liquidazione da parte di quest'ultimo.

Vale, anche in questo caso, il criterio della "discrezionalità" nella quantificazione della stessa.

<sup>16</sup> Artt. 9 e ss t.u. spese di giustizia

<sup>17</sup> art. 27 t.u. spese di giustizia

<sup>18</sup> art. 30 t.u. spese di giustizia

<sup>19</sup> artt. 46 e ss t.u. spese di giustizia

<sup>20</sup> artt. 267 e ss t.u. spese di giustizia

<sup>21</sup> Nota ministero della giustizia prot. n. 1/5360/U/44/03 del 15 aprile 2003

Esempio pratico di come una spesa disposta dal magistrato venga poi liquidata dal funzionario addetto alla cancelleria: liquidazione delle fatture relative alle pubblicazioni dei provvedimenti su quotidiani e/o riviste <sup>22</sup>

***b) responsabilità contabile del magistrato nella liquidazione (cenni)***

Ai sensi dell' articolo 172 T.U. spese di giustizia *“I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”*

L'organo di autogoverno della Magistratura, investito della questione circa la legittimità dei controlli posti in essere dagli organi del MEF, ha precisato<sup>23</sup> che, gli stessi, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa-contabile, non rappresentano una lesione del principio di autonomia ed indipendenza nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Nello specifico *“in ogni caso la verifica ispettiva del Ministero dell'economia e delle Finanze non può estendersi oltre all'attività strettamente amministrativo-contabile svolta all'interno degli uffici giudiziari, avendo per oggetto esclusivo la legittimità e l'economicità delle spese sostenute a carico del bilancio statale, e non l'attività giudiziaria stessa.*

*Orbene, deve ritenersi che detti controlli non siano ammissibili laddove possano incidere sulle scelte del magistrato nell'ambito della propria attività giurisdizionale e possano comportare una inammissibile interferenza sull'indipendenza garantita dalla Costituzione alla funzione giudiziaria.*

Per il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi, non vi è ingerenza quando i rilievi rimangono nel novero delle questioni esclusivamente amministrative (ad esempio i criteri di documentazione delle spese dei consulenti) mentre altri ( ad esempio quelli relativi alla concessione di proroghe ai consulenti o alla motivazione delle maggiorazioni dei compensi riconosciuti agli stessi ) potrebbero effettivamente concretare un indebito sindacato sulle scelte investigative.

✓ **Spese liquidate in corso di giudizio e adempimenti della cancelleria**

***a) annotazione nei registri***

La distinzione generale tra spese ripetibili e spese non ripetibili permette di distinguere quelle che, verificatesi determinate condizioni, sono soggette a recupero.

Ogni spesa, anticipata o prenotata a debito, va annotata<sup>24</sup> sui registri previsti dall'articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale<sup>25</sup> ai sensi del quale:

1) i registri come previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, sono stabiliti in conformità ai modelli allegati al presente decreto e di seguito elencati:

**NUMERO REGISTRO      DENOMINAZIONE REGISTRO      CODICE MODELLO**

NUMERO REGISTRO	DENOMINAZIONE REGISTRO	CODICE MODELLO
	<b>Registro delle spese pagate dall'erario</b>	
1	-Uffici Giudiziari	Mod. 1/A/SG
	- Uffici NEP	Mod. 1/B/SG

<sup>22</sup> Nota ministero della giustizia prot. n. 1/5360/U/44/03 del 15 aprile 2003 cit.

<sup>23</sup> deliberazione del 13 marzo 2015

<sup>24</sup> Ai sensi dell'articolo 160 testo unico spese di giustizia *“i pagamenti dell'erario ,le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati “*

<sup>25</sup> Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari

	<b>Registro delle spese prenotate a debito</b>	
2	- Uffici Giudiziari	Mod. 2/A/SG
	- Uffici NEP	Mod. 2/B/SG
	<b>Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito</b>	
3	- Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari	Mod. 3/SG

Registri oggi informatizzati nella piattaforma del programma SIAMM (Sistema Informatizzato dell'Amministrazione)

Le spese ripetibili (anticipate ex articolo 5 Testo unico spese di giustizia tra le quali annoveriamo quelle straordinarie), una volta determinate verranno “*annotate*” nel modello 1/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese anticipate ex articolo 131, punto 4, Testo unico spese di giustizia una volta determinate verranno “*annotate*” nel modello 1/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie.

Sempre per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese prenotate a debito ex articolo 131, punti 2 e 3, Testo unico spese di giustizia una volta determinate verranno “*annotate*” nel modello 2/A/SG che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e nel foglio notizie.

***b) foglio notizie,***

Ai sensi dell'art. 280, 1° comma, Testo Unico spese di giustizia, “ *in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate*”

Il secondo comma del richiamato articolo prescrive, ai fini dell'eventuale e futuro recupero, che nel detto Foglio Notizie vadano annotate “*...solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito*”

Mentre per le spese anticipate vige, ai fini dell'eventuale e futuro recupero, la regola che solo quelle ripetibili, richiamate dal comma primo dell'articolo 5 Testo Unico spese di giustizia, vanno annotate, le spese prenotate a debito costituendo “ *un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato*” con la conseguenza che “ *il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare*”<sup>26</sup> vanno sempre annotate nel Foglio notizie al momento della loro formazione.

Ai sensi della circolare n 9 del 26 giugno 2003 “ *il foglio notizie deve essere redatto in ogni fase e grado del processo civile o penale; esso va inserito nei fascicoli processuali **indipendentemente** dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. È opportuno formare apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi ai pagamenti effettuati..*” .

Come sottolinea la direttiva ministeriale del 18 novembre 2004 <sup>27</sup>: “*Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio.*”

In considerazione dell'importanza della tenuta del foglio notizie, documento contabile, vi è la : “ *la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione*

<sup>26</sup> in materia di contributo unificato vedasi Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013 e l'ordinanza n. 18828, del 23 settembre 2015

<sup>27</sup> circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004

delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare.

*La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità.*

*Alla firma ed alla redazione del foglio notizie è adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio".*<sup>28</sup>

Foglio Notizie strumento cartaceo, nato per tenere sotto controllo le spese anticipate dall'Erario e/o prenotate a debito, nel passaggio dal cartaceo all'informatizzazione è diventato anche esso strumento informatico inserito nel SIAMM malgrado l'articolo 280 punto 3 del Testo Unico spese di giustizia stabilisca che: *“Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.”*

### ***c) comunicazioni***

Tutte le spese anticipate in corso di causa vanno comunicate agli interessati, alle parti processuali e al Pubblico Ministero.

La comunicazione, espressamente disposta dallo stesso Testo Unico, è disposta ai fini della , eventuale, opposizione di cui all'articolo 170 Testo Unico spese di giustizia;

Il decreto di pagamento in favore del difensore<sup>29</sup>, degli altri ausiliari del magistrato e del consulente tecnico di parte<sup>30</sup>, del custode<sup>31</sup>, il decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi<sup>32</sup> va sempre, ex legge, comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

Nessun obbligo di comunicazione invece per le spese che vengono prenotate a debito.

È sorto il dubbio se il provvedimento di liquidazione onorari vada notificato alle parti personalmente.

Il Ministero della Giustizia con nota del 12 maggio 2016<sup>33</sup> partendo dal presupposto che : *“la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).*

E che *“ tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione”*

È giunto alla conclusione che *“Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “*

<sup>28</sup> circolari Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Min. Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

<sup>29</sup> articolo 82 Testo Unico spese di giustizia

<sup>30</sup> articoli 82 e 168 Testo Unico spese di giustizia

<sup>31</sup> articolo 168 Testo Unico spese di giustizia

<sup>32</sup> articolo 169 Testo Unico spese di giustizia

<sup>33</sup> Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I

Le direttive ministeriali <sup>34</sup> precisano, inoltre, che “ *i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).*”

A seguito della modifica dell'articolo 170 TU spese di giustizia “*..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione...*”<sup>35</sup>

## ✓ **esempi pratici di anticipazioni di spese in corso di causa e adempimenti di cancelleria**

### ***a) liquidazione indennità e spese testimoni con ordinanza del funzionario***

Nel processo civile, ai sensi dell'articolo 107 disposizione attuazione codice procedura civile era il giudice che, con provvedimento stesso in margine al processo verbale liquidava, a norma di legge, l' indennità al testimone che aveva reso la deposizione quando esso non dichiarava di rinunciarvi. Il provvedimento costituiva titolo esecutivo.

L'articolo in commento è stato abrogato, a far data del 1 luglio 2002, entrata in vigore del T.U. spese di giustizia<sup>36</sup> .

Oggi la normativa in materia di liquidazioni testimoni trova la sua regolamentazione negli articoli dal 45 al 48 del Titolo Sesto del testo Unico spese di giustizia.

L'art. 199 del Testo Unico spese di giustizia “ *pone a carico del funzionario addetto all'ufficio la quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale*”

Quindi nel processo penale “*il legislatore ha espressamente previsto l'intervento dello Stato in funzione di garanzia delle parti private anche se le spese non sono anticipate dall'Erario.*”

E nel processo civile?

Per direttiva ministeriale <sup>37</sup>, avendo come riferimento il citato articolo 199 T.U. spese di giustizia, “ *Il dettato della richiamata disposizione essendo previsto specificamente per il processo penale deve ritenersi non estensibile al processo civile. Conseguentemente, la mancanza di una disposizione che attribuisca (nel processo civile) al giudice o al “funzionario addetto all'ufficio” l'onere della quantificazione della spesa in argomento porta a ritenere che la regolazione della medesima deve avvenire, secondo disposizioni di legge (artt. 45-48 DPR 115/02), nell'ambito dei rapporti tra privati (sempre che l'onere sia a carico della parte secondo il principio generale di cui all'art. 8 del DPR 115/2002)*

*Tale conclusione è confermata, tra l'altro, dall'abrogazione dell'articolo 107 disp. att. Cpc ( ad opera dell'art. 299 DPR 115/02) con la quale il legislatore ha inteso ricondurre nel regime privatistico il rapporto tra la parte e il testimone da essa citato nel processo civile”*

Se la parte processuale che chiede e ottiene la testimonianza è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è lo stesso Erario che ne anticipa le spese.<sup>38</sup>

Le anticipazioni in corso di causa nascono sempre da un provvedimento del magistrato anche se poi, nel concreto, non è lo stesso giudice né a quantificarne l'importo da pagare , previsto dalla norma, né ad operarne la liquidazione .

È ovvio che la testimonianza, i capitoli di prova e il numero dei testi è determinato dal magistrato.

<sup>34</sup> circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ

<sup>35</sup> circolare ministeriale giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U

<sup>36</sup> dall'articolo 299 del DPR 30 maggio 2002 n. 115

<sup>37</sup> nota del 3 giugno 2008 senza numero diretta al Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (rif. Prot. n. 3535 del 06/05/08)

<sup>38</sup> articolo 8 punto 2 del DPR 115/02

Ma, in materia di patrocinio a spese dello Stato, le indennità e le spese di viaggio spettanti ai detti testimoni sono liquidate con ordine di pagamento del funzionario addetto alla cancelleria, in applicazione, negli importi e con le modalità, di cui agli articoli 45/46/47 e 48 del titolo sesto del testo unico spese di giustizia.

Come scritto, ai sensi dell'articolo 165 TU spese di giustizia “ *la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'Ufficio se non espressamente attribuita al magistrato* ”<sup>39</sup>

E questo avviene ogni qual volta “*alla quantificazione della spesa non rilevano aspetti valutativi*”<sup>40</sup>

Essendo, pertanto, le indennità e le spese rigidamente determinate dalla normativa, senza margini di discrezionalità, la liquidazione ai testimoni di indennità giornaliera e spese di viaggio, nei casi in cui ricorrono le condizioni del patrocinio a spese dello Stato, va effettuata dal funzionario addetto al servizio e sono anticipate dallo Stato.

A seguito della domanda che, ai sensi dell'articolo 71 testo unico spese di giustizia, “*presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza..*” si procede all'emissione dell'ordine di pagamento della spesa.

Ordine che va annotato nel registro modello 1/A/SG, nel foglio notizie e, accompagnato dal modello riepilogativo della somma liquidata e delle trattenute da operarsi, va trasmesso per il definitivo pagamento al Funzionario Delegato competente.

L'ordine di pagamento non va comunicato ai fini di eventuali opposizioni ex articolo 170 Testo unico spese di giustizia.

#### ***b) liquidazione spese per testimonianza con decreto del magistrato***

Ma, relativamente alla testimonianza, si presentano spese che vanno liquidate con provvedimento del magistrato.

Non ci riferiamo alle sanzioni previste dall'articolo 255 codice di procedura per mancata ed ingiustificata assenza all'udienza in cui il teste andava escusso: “ *condanna a pena pecuniaria da 100 a 1.000 euro e in caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo accompagnamento coatto e ulteriore pena pecuniaria da 200 a 1.000 euro* ”.

In questo caso gli adempimenti della cancelleria materialmente si concretizzeranno nella comunicazione al teste della sanzione e al locale comando dei carabinieri per quanto di competenza.

La pena pecuniaria, se l'ordinanza non viene revocata, è recuperata con le modalità di cui alla convenzione Equitalia Giustizia SpA del 23 settembre 2010.

Ricordiamo che “ *l'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale esercitate dalle società del Gruppo Equitalia* ” a far data del 1 luglio 2017 sono svolte “*da un nuovo ente economico denominato Agenzia delle Entrate- riscossione*”<sup>41</sup>.

In materia di testimoni abbiamo anche la produzione, in determinate situazioni, di spese anticipate, in questo caso rientranti nelle spese straordinarie, e liquidate con decreto del magistrato:

- **visite fiscali nel processo a carico di testimoni non comparsi** <sup>42</sup> “*.. si ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all'articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l'ha disposta ai sensi dell'articolo 168 del medesimo DPR.*”

*Quanto all'importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi, questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL”*

<sup>39</sup> Come accennato ai sensi delle circolari ministeriali n. 4/2002 e 6/2002 “ *il decreto di pagamento deve essere emesso - a cura del magistrato - tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un qualche elemento di discrezionalità.*”

<sup>40</sup> relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

<sup>41</sup> nota prot. n 2017- EQUISDR- 3622446 del 22 maggio 2017 e DAG.05/06/2017.0107935.U

<sup>42</sup> circolare ministeriale giustizia DAG 15/10/2015.0154118.U

- **trasporto coattivo dei testimoni** .. “ *la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46 è considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa* ”<sup>43</sup>.

Il recupero di tali spese segue l'iter ordinario:

- annotazione su registro modello 1/A/SG
- annotazione su foglio notizie
- trasmissione al funzionario delegato per la liquidazione di modello decreto di liquidazione, modello di pagamento e documentazione giustificativa
- trasmissione all' Agenzia delle Entrate- Riscossione per il recupero delle spese relative alla c.d. visita fiscale nei confronti del testimone non comparso per malattia e recupero spese nel caso di trasporto con mezzi di trasporto diversi da quelli previsti ex art. 46 DPR 115/02 nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese di giustizia.

**c) liquidazione degli onorari e delle spese del consulente tecnico d'ufficio in processo in cui una o più parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato**

Dove il pagamento di una spesa comporti “una valutazione discrezionale” competente è il magistrato; è il caso della consulenza tecnica di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o della consulenza tecnica disposta d'ufficio il cui pagamento venga poi posto a carico di parte ammessa.

La “cattiva” formulazione, in materia, dell'articolo 131 punto 3 Testo Unico spese di giustizia ha provocato, e provoca, nella liquidazione degli onorari a detti professionisti non pochi problemi e incide, di conseguenza, sugli adempimenti della cancelleria.

Il Ministero della Giustizia, dopo varie richieste di intervento in materia,<sup>44</sup> ha affrontato la questione relativa al pagamento degli onorari a consulenti di parte e/o ausiliari del magistrato nel processo civile in caso di concessione, alla parte, del patrocinio a spese dello Stato<sup>45</sup>.

Ricordiamo che , nel patrocinio a spese dello Stato tra i benefici vi è anche la facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici, l'omissione aveva comportato un intervento della Corte Costituzionale<sup>46</sup>, sia in materia civile, amministrativa e penale<sup>47</sup>.

Rispetto alla normativa previgente nel processo civile , la disciplina incorporata oggi nel testo unico spese di giustizia è uguale a quella del processo penale per le spese mentre è diversa per gli onorari.

Prima del riordino della materia, confluita nel testo unico spese di giustizia, l'allora gratuito patrocinio in materia di benefici conosceva la distinzione di “ spese anticipate”, espressamente previste per il processo penale<sup>48</sup> e, “spese prenotate” limitatamente al processo civile<sup>49</sup>.

Assumendo il concetto di “ spesa prenotata” un significato diverso riguardo alla fase della liquidazione al professionista da quello relativo alla normativa attualmente vigente.

In virtù di tale differenziazione nella materia in oggetto, relativamente al processo civile, gli onorari venivano automaticamente prenotati a debito, liquidati a favore del professionista e, da parte della cancelleria, recuperati nei confronti del condannato non ammesso o dell'ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni.

Nella normativa vigente l' articolo 131 Testo Unico spese di giustizia opera, ai fini del pagamento, a differenza di quanto avviene ad esempio nelle liquidazioni dell'onorario del difensore, una distinzione in relazione al quantum dovuto.

<sup>43</sup> Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I

<sup>44</sup> Ultima in ordine di tempo, prot. 9219 del 23.11.2015, da parte dello scrivente ai sensi dell'articolo 17 Decreto legislativo 165/2001

<sup>45</sup> Circolare 8 giugno 2016 DAG 08/06/2016.0107514.U.

<sup>46</sup> Sentenza n. 149 dell'8 giugno 1983

<sup>47</sup> legge 29/03/2001 n 134, abrogata con esclusione degli artt. 19,20 e 27, dall'articolo 299 DPR 30 maggio 2001 n 155

<sup>48</sup> il c.d. campione penale relativo all'allora modello 29

<sup>49</sup> campione civile relativo all'allora modello 20

Relativamente agli onorari “ *dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.* ”

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia “ *in generale l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità...* ”

Sono invece (articolo 131 punto 4 lett. c) T.U. spese di giustizia) anticipate dall’erario “ *le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi* ”

La norma, alla luce della testuale definizione di spesa prenotata, lettera s) articolo 3 testo unico spese di giustizia per come concepita : “ *prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’ eventuale successivo recupero* ” non si vede come non si traduca in una sostanziale gratuità della prestazione specie quando condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio

Nel caso di condanna dell’ammesso neppure l’Ufficio giudiziario è, infatti, legittimato al recupero di quanto eventualmente “prenotato “ e/o “anticipato”<sup>50</sup>

L’impossibilità di ripetizione dalle parti processuali nei casi considerati ha sollevato non poche perplessità circa la conformità del 3 comma dell’articolo 131 testo unico spese di giustizia ai precetti costituzionali.<sup>51</sup>

La Corte Costituzionale<sup>52</sup> ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale statuendo che “*il procedimento di liquidazione previsto dall’art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d’ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute ; dall’altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto* ”

Inoltre la Corte Costituzionale<sup>53</sup> nell’ “osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali”

Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n 12 del 6 febbraio 2013 ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico, “*sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario*”

Le richiamate decisioni della Corte Costituzionale sembravano, prima della direttiva ministeriale dell’8 giugno 2016, aver sgombrato il campo dalla possibilità, o dal rischio per il professionista, consulente di parte e/o l’ausiliario di prestare gratuitamente la propria opera nel processo civile per oggettiva impossibilità nel recupero a carico della parte tenuta al pagamento o di parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio.

<sup>50</sup> per tutte circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0015318.U

<sup>51</sup> ordinanze: tribunale di Trapani 20/12/2006, tribunale di Torino 12/11/2007, tribunale di Catania 9/1/2008 e tribunale di Palermo 27/5/2008

<sup>52</sup> Con ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 e sentenza n 287 del 18/7/2008

<sup>53</sup> nella propria ordinanza n 408/2008

La maggior parte degli Uffici giudiziari si erano infatti adeguati all'indirizzo della Corte Costituzionale, venendosi a creare, però, non pochi problemi in occasione delle periodiche ispezioni stante il contrario avviso, in materia, da parte l'Ispettorato del Ministero.

Più volte, quindi, il ministero della Giustizia era stato sollecitato ad emanare una direttiva che uniformasse le attività degli Uffici e superasse le criticità in materia.

Ministero della Giustizia che ha, come detto, provveduto con circolare DAG 08/06/2016.0107514.U.

Una direttiva che anziché risolverli i problemi li ha mantenuti.

Dalla lettura della ministeriale viene evidenziato come “ *pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all'applicazione dell'articolo 131 comma 3 DPR 30 maggio 2002 n 115*” si “ *ritiene di non dover condividere*” le conclusioni a cui erano giunti gli uffici a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale.

A fondamento della propria direttiva il Ministero della Giustizia pone sia “ *la chiarezza del dispositivo normativo di riferimento* “ ( ndr= ?????) sia “ *della costante interpretazione dello stesso fornito dalla Corte Costituzionale...*”

Secondo la tesi ministeriale la Corte Costituzionale “ *... precisando nell'ordinanza da ultimo citata ( ndr= n 12 del 6 febbraio 2013) che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell'Erario..*” non ha fatto altro “ *che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la prenotazione a debito da parte del consulente*”

Ma, ed è questo il punto focale dell'indirizzo ministeriale, “ *non ha certo introdotto un automatismo tra prenotazione a debito e liquidazione che è ( e dunque rimane) meramente eventuale , essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'Ufficio giudiziario*”

Un ragionamento quello ministeriale certamente suffragato dal disposto letterale di cui all'articolo 3 del DPR 115/2002 ai sensi del quale “ *prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell' eventuale successivo recupero*” ma che non risolve il problema, dallo stesso Ministero evidenziato, specie nella ipotesi in cui “ *condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio non essendo neppure l'Ufficio giudiziario in grado di recuperare nei confronti di tale soggetto*”.

Il subordinare l'effettivo pagamento al recupero da parte dell'erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l'interpretazione della Corte Costituzionale quando, come più volte ribadito, soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa soccombente nel giudizio si rivelasse in capiente.

Allo stato attuale emesso, da parte del magistrato, il decreto di liquidazione la somma liquidata viene comunicato alle parti, ma non viene iscritta a registro mod. 1/A/SG non essendo la somma anticipata.

Solo in una fase successiva, ossia quando “ *a domanda*” del professionista dimostrata da parte dello stesso che “ *non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione*” le dette somme “ *sono prenotate a debito*”.

Il professionista deve, ai sensi dell'articolo 71 testo unico spese di giustizia, presentare al magistrato la domanda “ *a pena di decadenza: trascorsi cento giorni ..... dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.*”

Alla domanda di prenotazione a debito nelle ipotesi c.d.“ordinarie” seguirebbe l'emissione dell'ordine di pagamento, ma, nel caso in specie, esiste già il decreto emesso dal magistrato che andrà caricato nel registro modello 2/A/GS spese prenotate a debito.

Decreto da annotare nel foglio notizie e, accompagnato dal modello riepilogativo della somma liquidata e delle trattenute da operarsi, e, ai sensi della richiamata direttiva ministeriale, trasmettere per la liquidazione al Funzionario Delegato competente solo nel caso in cui la cancelleria abbia recuperato il relativo importo.

Per l'effettiva liquidazione da parte dell'Erario bisogna quindi aspettare, come riportato nella richiamata direttiva ministeriale, "*l'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'Ufficio giudiziario*", effettivo recupero che, se la somma è definitivamente posta a carico della parte ammessa al patrocinio, non potrà mai avvenire visto che le ipotesi di rivalsa nei confronti dell'ammesso sono tassativamente previste dalla legge.

Nel caso in cui il pagamento fosse stato invece definitivamente posto a carico della parte non ammessa bisognerebbe, da parte dell'interessato professionista, attendere che la cancelleria procedesse al recupero della somma e al successivo pagamento.

Il problema di una attività professionale che rischia di non vedersi riconosciuto il dovuto rimane nel caso in cui neanche la cancelleria riesca ad ottenere il pagamento.

Diversa la disciplina delle spese che, regolamentate dal punto 4 dell'articolo 131 Testo unico spese di giustizia, annotate nel registro modello 1/A/SG e nel foglio notizie, sono anticipate dallo Stato con la trasmissione di tutta la documentazione al Funzionario Delegato competente.

## ✓ **Definizione del giudizio e liquidazione onorari al difensore**

### *a) forma del provvedimento*

Nel gratuito patrocinio per il magistrato le problematiche attengono, in sede penale, alla preventiva valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio e, a fase o grado del giudizio concluso, sia per il magistrato penale che civile la valutazione non solo del quantum da liquidare ma anche di cosa sia materialmente liquidabile.

È nella fase relativa alla liquidazione, articoli 82,83 e 130 Testo Unico spese di giustizia, che si evidenziano le maggiori criticità sia nell'attività del magistrato che tra questa e l'attività delle cancellerie.

Attività quest'ultima principalmente di supporto a quella del magistrato, ma autonoma nella successiva ed importantissima fase del ( eventualmente ricorrendone i presupposti) recupero

Con l'ammissione al patrocinio si producono, come visto, delle spese "anticipate" e/o "prenotate a debito" che, nel corso del giudizio e/o a giudizio concluso, comportano una duplice attività da parte del funzionario di cancelleria addetto al servizio.

Da una parte, l'attività di materiale pagamento delle spese, in esecuzione al decreto di pagamento o all'ordine di pagamento nel caso di "anticipazione".

Dall'altra, l'importante attività di stabilire se, per le spese "anticipate" e/o "prenotate a debito", ricorrano le condizioni per il recupero a favore dello Stato e nei confronti di quale soggetto.

Ai sensi della nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011 "*gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito*"

Necessario, quindi, che l'attività di liquidazione da parte del magistrato metta il funzionario addetto al servizio nella condizione di poter procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero.

In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero.

Ai sensi dell'articolo 171 Testo Unico spese di giustizia : "*Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico*".

La richiamata nota Ministero Giustizia <sup>54</sup> pone l'accento sulla opportunità "*che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione*"

---

<sup>54</sup> Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

Provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 testo unico spese di giustizia : *“l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02”*.<sup>55</sup>

Anche per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a gratuito patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82<sup>56</sup>

Nello specifico, in materia di liquidazioni onorari al difensore parte ammessa al patrocinio, la Cassazione Penale,<sup>57</sup> ha stabilito che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all'art. 82 del T.U. spese di giustizia.

Ma per quel che ci interessa ha ribadito<sup>58</sup>, in tale pronuncia, il principio, già affermato, dell'autonomia delle liquidazioni: quella ex dell'art. 541 c.p.p., comma 1, e quella ex articolo 82 del T.U. spese di giustizia

Per la Corte *“La disposizione dell'art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo.*

*L'onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”*

Autonomia, delle due tipologie di liquidazione, rinvenibile, e non potrebbe essere altrimenti, anche nel processo civile tra:

- liquidazione che segue la c.d. soccombenza ,ex art 91 codice di procedura civile, che attiene al rapporto processuale tra le parti, e
- spese relative al rapporto tra parte ammessa e professionista; sia esso avvocato o consulente, che concernano prettamente il rapporto di patrocinio secondo le norme del testo unico spese di giustizia.

Autonomia delle due tipologie di liquidazioni anche nelle forme di impugnazione:

- ex articolo 170 TU spese di giustizia le liquidazioni con decreto ex artt. 82 e 83 TU spese di giustizia,

- impugnazione ordinaria per le spese liquidate in sentenza.

Autonomia nelle finalità dei titoli stessi per le attività delle cancellerie:

- provvedimento definitivo del giudizio: titolo per il recupero<sup>59</sup>
- provvedimento ex artt. 82 ,83,168 e 169 Testo Unico spese di giustizia: titolo per il pagamento a favore dell'interessato<sup>60</sup>

D'altronde lo stesso testo unico spese di giustizia, all'articolo 171 espressamente dispone la forma del decreto.

Differenziazione nell'efficacia del titolo:

- le spese di lite liquidate in sentenza sono *“spedibili”* in forma esecutiva ex art. 474 c.p.c.<sup>61</sup>
- al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell'avvocato *non è apponibile la formula esecutiva* ex art. 474 c.p.c.

<sup>55</sup> circolare giust. DAG.13/10/2009.0124745.U

<sup>56</sup> Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504

<sup>57</sup> sez. IV 17-11-2008 n. 42844

<sup>58</sup> sentenza di Cassazione del 2 luglio 2008 n. 26663

<sup>59</sup> circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

<sup>60</sup> Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011 cit.

<sup>61</sup> [ rif = DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. e sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, depositata il 10 novembre 2004 n. 2137 *“Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria quale quello relativo alle spese di giudizio...”*

Per direttiva ministeriale<sup>62</sup> “... il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l'articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico. La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall'articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito, consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo....omississ....L'efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall'articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..”

Ai sensi degli articoli 82, 83 e 133 del Testo Unico spese di giustizia la parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio, pur avendo perso la causa, non deve pagare immediatamente le spese processuali, che vengono anticipate dall' Erario.

Solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'Erario<sup>63</sup> procederà al recupero delle spese che ha anticipato.

L'avvocato della parte ammessa non potrà ottenere la liquidazione delle proprie competenze a carico dell'erario chiedendo la copia esecutiva della sentenza , azionando un titolo ottenuto secondo le norme del codice di rito ma, ex articolo 82, secondo l'architettura del Testo Unico spese di giustizia , improntata ai criteri della contabilità pubblica.<sup>64</sup>

Architettura della liquidazione che, per come disposta dai richiamati articoli del Testo Unico spese giustizia, non è stata modificata dall'introduzione del comma 3 bis all'articolo 83<sup>65</sup> ai sensi del quale " *Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*".

L'avverbio "contestualmente" sta ad indicare la mera contemporanea adozione da parte del magistrato in uno sia della sentenza che del decreto di liquidazione dei compensi e non, all'opposto, che sia possibile sussumere il decreto di liquidazione nel più ampio e generale provvedimento che definisce la relativa fase processuale.<sup>66</sup>

Mantenere, concettualmente distinte le due tipologie di liquidazioni porta anche a superare criticità nei, possibili, casi in cui il giudice in sentenza liquida al difensore una somma diversa e maggiore rispetto a quanto liquidato con decreto, e conseguente dilemma del funzionario addetto al servizio sul titolo da mettere in esecuzione.

Problema, quello evidenziato, che non dovrebbe mai verificarsi.

La Corte Costituzionale<sup>67</sup>, nel dichiarare l'ennesima manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 130 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, articolo che prevede nel processo civile il “dimezzamento” degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, ha puntualizzato che “ *la somma che va refusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente*”

#### ***b) contenuto del provvedimento con particolare riferimento al pagamento a favore dello Stato***

<sup>62</sup> Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009

<sup>63</sup> Articolo 227 ter TUSP “ *entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ...l'Ufficio ...procede all'iscrizione a ruolo..*”

<sup>64</sup> Al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell'avvocato non è apponibile la formula esecutiva DAG 0127998.U del 20.10.2009

<sup>65</sup> Comma inserito dall'articolo 1, comma 783, legge 23 dicembre 2015 n. 208

<sup>66</sup> Comf. Vincenza Esposito “ *introduzione dell'art. 83 , 3°bis co.TUGS - Legge di stabilità per il 2016:spunti di riflessione in ANVAG.*

<sup>67</sup> con ordinanza n 122 del 20 aprile-30 maggio 2016

In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di **recupero, è essenziale nel provvedimento giurisdizionale l'espressa imputazione del pagamento a favore dell'erario**, per come espressamente previsto, per il processo penale, dall'articolo 110 T.U spese di giustizia, e, per il processo civile, dal successivo articolo 133.

Il meccanismo normativo del TU spese di giustizia presuppone ovviamente per l'attività di recupero, l'esistenza di un titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice.

Provvedimento che, in applicazione dell'articolo 110, nel processo penale, e 133 nel processo civile, TU spese di giustizia, condanni parte soccombente, diversa dall'ammessa al patrocinio, a rifondere allo Stato quanto anticipato e/o prenotato.

Da qui l'espressa, e per legge, necessità che il magistrato, nel condannare al pagamento delle spese processuali anticipate e/o prenotate a debito, disponga che il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Che succede se invece nella sentenza il giudice ometta la disposizione che “ il pagamento avvenga a favore dello Stato”?

In materia penale la soluzione si ha con l'applicazione, con l'incidente di esecuzione su richiesta della cancelleria, dell'articolo 130 codice procedura penale trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento.

In materia civile il problema appare, viceversa, di più difficile soluzione.

Quali le soluzioni prospettate?

Premettiamo che la cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti, non può essere considerata parte nel giudizio ai sensi dell'articolo 287 codice procedura civile e, quindi, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa.

Secondo alcuni dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione, ma non esiste normativa che vincoli la parte a tale attività.

In applicazione dell'articolo 73 Ordinamento Giudiziario nel caso in specie “*parte*” può/potrebbe essere il Pubblico Ministero tenuto, per il richiamato articolo, alla difesa dei diritti dello Stato.

A sostegno di tale tesi si potrebbe ritenere richiamabile il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione.

Per la Suprema Corte <sup>68</sup> “*il potere di opposizione alla liquidazione riconosciutogli dall'articolo 170 TU spese di giustizia appare giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge*”

Auspicabile una soluzione in tal senso.

Al momento nessuna soluzione concreta risulta indicata né da parte della giurisprudenza né da parte ministeriale.

Al recupero sono come detto competenti le cancellerie giudiziarie<sup>69</sup>.

## ✓ **Provvedimenti di liquidazione ulteriori criticità**

Si è evidenziato come gli uffici giudiziari siano “ *tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito* ”<sup>70</sup>

E di come, ai fini degli eventuali recuperi da parte degli uffici di cancelleria, sia opportuno “*che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dell'erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione*”<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Cassazione sentenza 8516/2007

<sup>69</sup> Ministero delle Finanze Circolari n. 16 del 30 marzo 1989 e n. 37 del 10 giugno 1986 e Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Ministero della Giustizia. Dip. Aff. Giustizia

<sup>70</sup> nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011

<sup>71</sup> Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

Oltre alla formula di cui all'articolo 133 T.U. spese di giustizia è essenziale a che , rappresentandone titolo, il provvedimento del magistrato metta la cancelleria nelle condizioni di poter procedere al recupero.

È necessaria, quindi, la più chiara formulazione nella decisione riguardo le spese.

Nel senso che quanto disposto non deve dare adito a problemi interpretativi da parte della cancelleria.

Evitare l'uso di acronimi il cui significato spesso sfugge agli addetti alla cancelleria.

Gli uffici di cancelleria sono tenuti ad eseguire pedissequamente le disposizioni dei magistrati.

Appare, quindi, quanto meno opportuno evitare come spesso accade di leggere "formulazioni" "dubbe che portano, e non sembri strano ma avviene nella realtà, discussioni tra la cancelleria e avvocati, CTU e periti sull'esatto significato da dare al provvedimento.

Formule del tipo "spese come da rendiconto", "spese future", "oltre IVA e CP" e non "oltre IVA e CP e spese come per legge", pur essendo legittime, di fatto non determinano "senza ombra di dubbio" le spese che il magistrato ha inteso liquidare.

Da evitare formule troppo generiche, come ad esempio, "nulla per le spese"

Nulla per le spese non è giuridicamente equiparabile a spese compensate.

E il nulla per le spese in procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello stato e/o parte Pubblica amministrazione ha le logiche conseguenze, in negativo, non permettendo di poter azionare, ad esempio, la procedura di recupero di quanto prenotato a debito.

### ✓ **liquidazione spese accessorie, competenza**

Il magistrato nel decreto di liquidazione è tenuto alla sola quantificazione di spese ed onorari nulla dovendo statuire in riferimento a quest'ultimi relativamente alle ritenute di legge.

È stato, infatti, chiesto di conoscere se nell'ordine o nel decreto di pagamento di cui all'art. 165 T.U. debbano essere indicate le sole spettanze o anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed altro, I.V.A. ecc.).

*"Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l'ordine di pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura dell'ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all'art. 177 T.U. "*<sup>72</sup> .

Al provvedimento di pagamento, trattasi di decreto o di ordine, viene, quindi, a cura del funzionario addetto alla cancelleria allegato il modello di pagamento che riporta le somme liquidate e le relative ritenute fiscali .[ ndr = a fine lavoro in allegato esempio di modello di pagamento]

### ✓ **Fase finale dei provvedimenti di liquidazione**

#### ***a) adempimenti della cancelleria consequenziali al provvedimento di liquidazione***

Emesso il provvedimento, decreto o ordine, la cancelleria, nello specifico l'ufficio recupero crediti,<sup>73</sup> provvederà:

- ✓ alle comunicazioni di cui all'art. 82, 2° comma, testo unico spese di giustizia
- ✓ a certificare la assenza di opposizione nel termine di 30 gg dalla comunicazione medesima,
- ✓ ad acquisire la relativa fattura
- ✓ annotare tempestivamente ed in ordine cronologico il provvedimento al Registro delle Spese pagate dall'Erario (mod.1 /A/SG).
- ✓ Annotare le somme anticipate su foglio notizie

<sup>72</sup> circolare n 6 dell'8 ottobre 2006

<sup>73</sup> con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di "UFFICIO RECUPERO CREDITI"

I provvedimenti così iscritti e corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, andranno trasmessi tempestivamente al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti provvede all'effettivo pagamento con l'emissione degli ordinativi secondari di pagamento ( mod. 31 CG).

#### ***b) il funzionario delegato***

All'emissione del decreto e/o dell'ordine di pagamento segue, quindi, la fase di liquidazione che fa capo ad altro soggetto : il Funzionario delegato.

In materia infatti *“il soggetto che liquida la spesa, e che, quindi, se ne assume la responsabilità, è diversa dal soggetto che esegue il pagamento.”*<sup>74</sup>

I funzionari delegati sono così individuati<sup>75</sup> :

1. nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione
2. nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
3. nei dirigenti delle Corti di Appello
4. nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle corti di appello
5. nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le corti di appello
6. nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le sezioni distaccate delle corti di appello
7. nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.

Le spese del processo civile e penale<sup>76</sup> sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.

I funzionari delegati ricevuta la documentazione ed eseguiti i necessari riscontri provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento mod. 31 CG ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento.

*Nella gestione dei fondi disponibili, e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, il Funzionario delegato, dopo aver eseguito i necessari riscontri, è tenuto ad eseguire i pagamenti rispettando “scrupolosamente” l'ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo Ufficio.*

*Il Funzionario Delegato potrà derogare al suddetto criterio cronologico soltanto per eccezionali, motivate ragioni, da valutarsi caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali.*<sup>77</sup>

Attualmente il sistema dei pagamenti è gestito dal sistema SICOGE ( sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche Amministrazioni) del Ministero dell'Economia e Finanze

### **✓ Il recupero delle spese in giudizio con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato**

#### ***a) L'attività di recupero delle spese processuali***

*“ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.”*<sup>78</sup>

<sup>74</sup> nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U

<sup>75</sup> circolari n 6 dell'8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002

<sup>76</sup> come previsto dall'art. 185 del D.P.R. 115/2002

<sup>77</sup> circolare ministeriale giustizia DAG.06/05/2009.0062708.U

<sup>78</sup> circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U cit.

Definito il procedimento, con il suo definitivo passaggio in giudicato, la cancelleria del giudice competente al recupero che, nel processo civile, ai sensi dell'articolo 208 T.U. spese di giustizia è *“quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto esecutivo”* procede al recupero nei confronti della parte, diversa da quella ammessa al patrocinio, risultata soccombente.

Mentre la sentenza, ai sensi dell'articolo 282 codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva tra le parti, lo Stato potrà richiedere le spese dallo stesso anticipate e/o prenotate a debito alla parte non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'articolo 227 ter Testo Unico spese di giustizia: *“entro un mese dal passaggio in giudicato dalla sentenza”*

Alla esatta quantificazione di quanto vada recuperato e alle successive attività di recupero, provvede l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Ai sensi dell'articolo 227-bis Testo Unico spese dello Stato *“1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. (ora Agenzia- Riscossione).”*<sup>79</sup>

Ai sensi dell'articolo 211 testo unico spese di giustizia, ai sensi del quale *“...l'importo dovuto per le spese è quantificato sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.”*

La cancelleria trasmette all'Agenzia delle Entrate copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l'espressa disposizione che *“vi è titolo per il recupero”*

La trasmissione avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo Art. 5 della convenzione 23 settembre 2010<sup>80</sup> :

1. L'ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione:
  - a. nota di trasmissione di cui all'allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all'allegato modello A1, per il processo civile;
  - b. copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito;
  - c. copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo;
  - d. copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull'esistenza, sulla struttura o sulla quantificazione del credito.
2. L'ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l'eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.

---

<sup>79</sup> Nel sistema antecedente al D.Lgs. 8-7-1997, n. 237, tale riscossione era demandata alla amministrazione finanziaria, la quale vi provvedeva a mezzo dei cancellieri e degli agenti demaniali dipendenti, salvo specifiche eccezioni. Per la natura finanziaria dell'attività, il cancelliere era equiparato all'agente delle finanze (art. 205, R.D. 23-12-1865, n. 2701), e come tale dipendeva funzionalmente anche dal Ministero delle finanze. Con gli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 237/1997 veniva disposto che, a partire dal 1 gennaio 1998, gli adempimenti, già di competenza degli uffici del Ministero delle finanze, in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate (tra cui rientrano le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative e tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari), saranno curati dai concessionari del servizio riscossione tributi. A seguito di tale riforma, è da ritenersi cessata la funzione del cancelliere quale agente delle finanze (nota Mm. Giust, n. 8/4180/60/2, in data 23-12-1997, Aff. Civ., Uff. IV)

<sup>80</sup> Cit.

Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo<sup>81</sup>.

Il Ministero della Giustizia<sup>82</sup> in materia di prescrizione dei crediti derivanti da prestazioni rese da avvocati quali difensori d'ufficio di parti ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato e da altri professionisti in veste di CTU ritiene la *“inapplicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia.”*

***b) azione di recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (rinvio)***

Nessuna azione di recupero *“può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente”*<sup>83</sup>

Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, *“le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.”*<sup>84</sup>

Il recupero di quanto anticipato e/o prenotato a favore della parte ammessa al patrocinio nel processo civile opera, infatti, solo nei casi di revoca del patrocinio ex articolo 136 Testo Unico spese di giustizia e nei casi di cui all'articolo 134 Testo Unico spese di giustizia.

Dalla Relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che *“la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese.”*<sup>85</sup>

Le cancellerie dal momento dell'emissione del provvedimento di revoca provvederanno al recupero, ex tunc o ex nunc, a seconda delle ipotesi di cui all'articolo 136 testo unico spese di giustizia.

***c) ipotesi di soccombenza a cui non segua la condanna alla refusione delle spese***

L' art. 133 T.U. spese di giustizia - Pagamento in favore dello Stato – dispone che *“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”*

Non ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 133 e 134 TU spese di giustizia ove la sentenza che definisce il giudizio non disponga la condanna alla rifusione delle spese processuali della parte soccombente diversa da quella ammessa al gratuito patrocinio ovvero, disponga la compensazione delle spese tra le parti lo Stato non ha titolo per recuperare le spese (prenotate o anticipate) e, pertanto, le stesse restano definitivamente a carico dell'Erario.<sup>86 87</sup>

Per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) deve trovare fondamento in un titolo<sup>88</sup> che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali.

<sup>81</sup> circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003

<sup>82</sup> circolare ministeriale giustizia DAG.27/11/2013.01591.06.U

<sup>83</sup> circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

<sup>84</sup> circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U DAG 14/04/2015.009943.U

<sup>85</sup> Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005

<sup>86</sup> Vincenza Esposito Il recupero delle spese di giustizia anticipate e/o prenotate nei giudizi civili. Art.134 T.U. Spese di giustizia in Filodiritto.it Grazia Macri, Dal patrocinio gratuito al patrocinio retribuito dalla Stato, in L'altro diritto; Cristoforo Abbattista, Il patrocinio a spese dello Stato e l'istituto del difensore d'ufficio in ispettorato.giustizia.it

<sup>87</sup> Consiglio Nazionale Forense - interpretazione 12/07/ 2002 del Consiglio Nazionale Forense sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e amministrativo. Prime osservazioni sulla disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile e amministrativo

<sup>88</sup> nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 del 08.02.2011 cit.

Nessun diritto di rivalsa opera quindi nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed a maggior ragione nessun titolo per il recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.

#### ***d) revoca del patrocinio e recupero***

La mancata condanna alle spese di giudizio è invece indifferente al recupero di quanto lo Stato ha anticipato e/o prenotato a debito nel caso di revoca del patrocinio.

Secondo la Relazione al testo unico spese di giustizia la *“disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..”*<sup>89</sup>

Le cancellerie dal momento dell'emissione del provvedimento di revoca provvederanno al recupero ex tunc o ex nunc a seconda delle ipotesi di cui all'articolo 136 testo unico spese di giustizia.

#### ***e) recupero delle spese prenotate a debito***

Per le spese prenotate a debito il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non ne disponga espressamente la condanna.

È il caso del contributo unificato.

Per la giurisprudenza di legittimità il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia *“costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese “, con la conseguenza che il giudice “ non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare”*<sup>90</sup>

D'altro canto, sempre per la giurisprudenza di legittimità<sup>91</sup>, *“la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)”*

Si deve ritenere che, la mancata indicazione in condanna della somma relativa all'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato *“essa possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate”*

Sempre per i giudici di legittimità *“ l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio”*

la Corte di Cassazione<sup>92</sup> ha quindi stabilito che : *“ deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel*

<sup>89</sup> Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005

<sup>90</sup> Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013

<sup>91</sup> Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828

<sup>92</sup> ordinanza 18828/2015 cit.

*titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento".*

Da ultimo però la Cassazione <sup>93</sup> in presenza, nel giudizio, di spese prenotate a debito procede alla liquidazione delle stesse con l'acronimo SPED (spese prenotate a debito)

Analogo principio vale per tutte le spese prenotate a debito, rientranti nel novero delle c.d. "spese vive".

Anticipazione forfettaria all'erario ex art. 30 testo Unico spese di giustizia, diritti di copia, imposta di registrazione, se dovuta, del provvedimento giurisdizionale.

Riguardo l'imposta di registro la normativa che ne regola la materia è quella del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

Ai sensi dell'articolo 10 lettera c) D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono obbligati a richiedere la registrazione " *i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato*".

Ai sensi dell'art. 57, primo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro ".... *sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa*"

Al recupero dell'imposta di registro provvede l'Agenzia delle Entrate tranne nei casi in cui la registrazione avviene, ex articolo 59 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, mediante la prenotazione a debito dell'imposta stessa.<sup>94</sup>

Nei casi di registrazione a debito competente al recupero è infatti la Cancelleria del magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato in cui il provvedimento è divenuto definitivo.<sup>95</sup>

La procedura di registrazione a debito: " *è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario....È quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito*"<sup>96</sup>

Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito " *il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna* ."<sup>97</sup>

#### ***f) recupero del contributo unificato ex articolo 13 1-quater***

Ai sensi dell'articolo 13 punto 1-quater TU spese di giustizia <sup>98</sup> " *Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il*

<sup>93</sup> Per tutte Cass. Sesta Sezione civile sentenza n. 17192/17

<sup>94</sup> Art. 59. DPR 131/1986 :

Registrazione a debito

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del (***patrocinio a spese dello Stato***) quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare (...);

d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato .

<sup>95</sup> articolo 208 Testo Unico spese di giustizia

<sup>96</sup> risoluzione 17 novembre 1994 n 350 del Ministero delle Finanze

<sup>97</sup> risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015

<sup>98</sup> Comma introdotto dall'articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013.

*giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento deposito dello stesso”*

Nell'indirizzo ministeriale giustizia del 6 luglio 2015 <sup>99</sup> si evidenzia la natura “non sanzionatoria” della riscossione dell'importo previsto dalla norma in oggetto.

Infatti “*dalla lettura dell'art.1, comma 17, della Legge 228/2012, appare evidente l'intento sanzionatorio della norma in esame, tuttavia, la sua collocazione sistematica all'interno del Testo Unico spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002, e, precisamente, all'articolo 13, e l'espressione utilizzata dal legislatore, non consentono di equiparare tot court l'importo previsto dal comma 1-quater ad una pena pecuniaria”*

La norma in parola inoltre “*si limita ad affermare che l'inammissibilità dell'impugnazione così come il suo integrale rigetto, determinano la condanna al versamento di un importo a titolo di contributo unificato, diversamente da quanto avviene per i casi analoghi disciplinati dal codice di procedura civile in cui il legislatore, quando ha ritenuto di irrogare tale sanzione, ha espressamente utilizzato il termine pena pecuniaria (cfr. a titolo esemplificativo artt. 225 e 283 c.p.c.)”*

Natura, quindi, non sanzionatoria, ma “*considerato che il contributo unificato riveste pacificamente natura di tributo,<sup>100</sup> pari è a dirsi per l'importo previsto dall'articolo 13 comma 1-quater , che mutua dal contributo unificato la relativa disciplina, a partire dalla sua quantificazione, e ciò vale a prescindere dalla finalità cui risulta sotteso” .*

Il problema relativo all'istituto in oggetto riguarda la possibilità, o meglio l'obbligo, da parte delle cancellerie di procedere alla riscossione quando l'impugnazione riguardi procedure in esenzione dal contributo unificato (es. materia di lavoro e previdenza) o lo stesso è prenotato a debito ( esempio procedure in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

Per i giudizi in esenzione la normativa in oggetto non troverebbe applicazione.

Nessun contributo unificato è dovuto, e o quantificabile, nei giudizi che godono di esenzione.

Relativamente alle ipotesi di procedimenti con parte ammessa al patrocinio per la Corte di Cassazione nella pronuncia dell'8 febbraio 2014 “*nessun ulteriore contributo è dovuto in considerazione del fatto che nel caso di patrocinio a spese dello Stato il contributo unificato è prenotato a debito e non versato”* <sup>101</sup> mentre per la pronuncia dell'1 giugno 2014 <sup>102</sup> “*L'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.”*

Per il Ministero della Giustizia “*gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame”*<sup>103</sup>

Come devono quindi comportarsi le cancellerie?

La natura non sanzionatoria dell'istituto permette la soluzione del problema .

Per Cassazione del 21 gennaio 2014 <sup>104</sup> “*in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, . inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo*

<sup>99</sup> Circolare ministero giustizia DAG.08/97/2015.0100201.U

<sup>100</sup> Sulla natura tributaria del contributo unificato: Corte Costituzionale sentenza n 73 del 2005, Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 e n 9938 dell'8 maggio 2014

<sup>101</sup> Cass. Civ. 8 febbraio 2014, 3860

<sup>102</sup> Cassazione sezione lavoro sentenza n 18532/2014 del 01/06/2014 pubblicata il 2 settembre 2014

<sup>103</sup> Circolare ministero giustizia DAG.08/07/2015.0100201.U cit.

<sup>104</sup> Cassazione terza sezione civile sentenza n 18532/2014 del 21/01/2014 pubblicata il 14 marzo 2014

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma i-bis del medesimo art. 13”

Quindi, da parte del magistrato, semplice valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento e, in caso positivo, la cancelleria darà *esecuzione al provvedimento del magistrato* annotando il relativo importo nel foglio notizie e nel registro modello 2/A/SG.

Dopo di ch  il foglio notizie verr  chiuso con la dicitura *non vi   titolo per il recupero*, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio  , esclusivamente prevista, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa.

### ✓ **L'azione di rivalsa ex articolo 134 Testo unico spese di giustizia**

**a) i primi due comma dell'articolo 134: ipotesi di recupero in procedimento definito con sentenza a favore della parte ammessa al patrocinio spese dello Stato o per transazione**

Se lo Stato non recupera ex articolo 133 si applica la disciplina di cui al successivo articolo art. 134 TUSG ai sensi del quale comma 1 “... *se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa*”; e, comma 2, “*La rivalsa pu  essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; pu  essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.*”

Caratteristico della normativa in commento   che il procedimento   definito con condanna della parte non abiente e/o con transazione della causa

Il primo comma art. 134 Testo Unico spese di giustizia opera in deroga al principio della soccombenza di cui all'articolo 91 codice di procedura civile.

La rivalsa, per come tecnicamente definita, opera, quindi, nei soli confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Essa si aggiunge agli istituti del recupero nei confronti della stessa parte ammessa per revoca del patrocinio, al recupero ordinario nei confronti della parte soccombente diversa dalla parte ammessa e dalle ipotesi di recupero per transazione, estinzione del giudizio, rinuncia agli atti e/o cancellazione della causa stessa.

Nelle ipotesi di cui ai comma in argomento il Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno “ *precisare che si dovr  procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell'articolo 133.....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio potr  procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..*”<sup>105</sup>

Per dottrina autorevole <sup>106</sup> “*il legislatore, dopo aver statuito che lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti del non abiente ove riesca infruttuoso il recupero dalla parte abiente , configura l'azione a base del recupero ( articolo 134 II  comma) come una possibilit  e non come obbligo”*

Giungendosi alla conclusione che “ *tale operazione [ ndr = rivalsa nei confronti della parte non abiente]   un processo di valutazione sulla opportunit  di recupero che rimane nell'ambito della discrezionalit  della pubblica amministrazione*”

Sforzo interpretativo e motivazioni che, se pur encomiabili, ed in linea con i principi costituzionali, si “scontrano”, con la necessit  che   posta, dall'articolo in commento, alla base dell'azione amministrativa : recuperare quanto dallo Stato anticipato.

La discrezionalit  dell'azione della pubblica amministrazione, specie riguardo al recupero di somme anticipate dallo Stato, deve infatti essere non solo disposta chiaramente ma anche delineata negli ambiti operativi.

<sup>105</sup> nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 del 08.02.2011

<sup>106</sup> Nicola Ianniello “ ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG cit.

Nell'applicazione dell'articolo 134 tu spese di giustizia è necessario, fare particolare attenzione alla interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 134 T.U. spese di giustizia, non a caso intitolato “*recupero delle spese*”.

E all'indirizzo ministeriale <sup>107</sup> che in tema di interpretazione della normativa in oggetto statuisce che “ *il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese*”.

Ma a chi spetterebbe, nel silenzio della legge, decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa?

A chi spetta il “*potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato*” dallo Stato?

Non certamente al magistrato, unico soggetto che, nell'architettura del testo unico spese di giustizia, dispone, se pur ai fini delle liquidazioni, di “margini di discrezionalità”.

Sicuramente, l'ingrato compito, spetta al funzionario addetto alla chiusura del foglio notizie.

Per espressa disposizione ministeriale<sup>108</sup>, infatti, “*al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità*”

Funzionario vincolato, in assenza di disposizioni normative a contrario e/o derogative, ad applicare l'indirizzo ministeriale<sup>109</sup> ai sensi del quale “ *gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito*” e cosa che qui ci interessa “ *il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese*”.

In quanto “ *... la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio, per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizioni di poter restituire le somme erogate in suo favore*”.<sup>110</sup>

Il sestuplo andrà commisurato in rapporto al totale complessivo di spese anticipate e/o prenotate a debito a favore della parte non abbiente.

L'indirizzo ministeriale del 12 ottobre 2010 <sup>111</sup> si è preoccupato di chiarire che “ *come stabilito dalla normativa precedente al DPR 115/02, che non prevedeva il recupero nelle ipotesi di prestazioni alimentari, sia le prestazioni di natura morale che quelle alimentari non possono per loro natura concorrere a formare reddito, e, non debbono essere considerate ai fini della determinazione delle componenti per il sestuplo.*”

L'ultima parte del secondo comma prevede, addirittura, il recupero delle spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

Per il più volte richiamato indirizzo ministeriale<sup>112</sup> “*pone qualche dubbio interpretativo l'ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate indipendentemente dalla somma o valore conseguito*”

Autorevole dottrina<sup>113</sup> in materia ha evidenziato come “*la contraddizione più grande sarebbe quella che lo Stato, dopo aver garantito l'accesso gratuito alla giustizia nel rispetto dell'articolo 24 della Carta Costituzionale, ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato*”

<sup>107</sup> circolare DAG.08/02/2011.0016318.U

<sup>108</sup> circolare ministero della Giustizia n 9 del 26 giugno 2006

<sup>109</sup> nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011 cit.

<sup>110</sup> nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 del 08.02.2011 cit.

<sup>111</sup> DAG.12/10/2005. 0023901.U

<sup>112</sup> nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011 cit.

<sup>113</sup> Nicola Ianniello in “*ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato*” in ANVAG cit.

Sinora il disposto di cui ai primi due comma dell'articolo 134 t.u. spese di giustizia ha però trovato scarsa, e chiaramente difficile, applicazione anche in considerazione dei tempi lunghi delle azioni di recupero.

Infatti, dal disposto normativo, appare chiaro come l'azione di rivalsa sia subordinata al completamento della procedura esattoriale nei confronti di parte soccombente diversa da parte ammessa.

Sul punto infatti..”*soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti di parte ammessa...*”<sup>114</sup>

Pertanto, gli uffici giudiziari, prima di attivare l'azione di rivalsa dovranno attendere la dichiarazione di inesigibilità del credito iscritto a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

***b) terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 134: ipotesi di recupero in procedimento non definito con statuizione giudiziale sulle spese***

Nel sistema delineato nella normativa in oggetto vanno, quindi, tenute ben distinte:

- ✓ da una parte, rappresentata dai primi due commi dell'art. 134 t.u., le disposizioni sul diritto di rivalsa dello Stato verso il non abbiente a seguito di infruttuoso recupero dalla parte ricca, e
- ✓ dall'altra parte, che comprende il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo stesso, le disposizioni riguardanti le conseguenze derivanti da esiti diversi, dalla sentenza e/o dalla transazione delle parti, del processo.

L'analisi dei commi successivi ai primi due dell'articolo 134 t.u. spese di giustizia riguarda, le ipotesi in cui la controversia non viene definita con sentenza, avendosi quindi assenza di statuizione giudiziale sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.

Nello specifico.

Per il **terzo comma**, in caso di transazione, le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

La fattiva applicazione di tale comma ha ragione di esistere, praticamente, solo nel caso in cui la controversia sia stata instaurata dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

O nel caso in cui vi siano onorari di ausiliari e/o parti ammesse al patrocinio prenotate a debito che però “*è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio*”

Ricordiamo infatti che le spese prenotate a debito che si hanno, o si possono avere, nel processo civile definito con transazione sono: contributo unificato<sup>115</sup> e anticipazioni forfettarie dai privati all'erario<sup>116</sup>, spese queste a “carico” della parte che instaura il procedimento<sup>117</sup>, e i diritti di copia.

Per quest'ultimi, e relativamente a quelli richiesti dalla parte ammessa, vista l'esiguità della spesa difficilmente vi sono le condizioni per il recupero.<sup>118</sup>

Eventuali spese di registrazione della transazione, se avvenuta in udienza, sono subordinate ad una conciliazione che abbia per oggetto il pagamento di una somma di danaro superiore ad € 51.645,69<sup>119</sup> o il trasferimento di diritti reali e/o di proprietà con contestuale obbligo da parte del cancelliere di procedere alla richiesta di registrazione dell'atto.<sup>120</sup>

<sup>114</sup> nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell' 8 febbraio 2011 cit.

<sup>115</sup> Articolo 9 testo unico spese di giustizia

<sup>116</sup> Articolo 30 testo unico spese di giustizia

<sup>117</sup> Articoli 14 e 30 testo unico spese di giustizia

<sup>118</sup> Ricordiamo la non iscrizione a ruolo per importi pari ad € 16,53 arrotondati ad € 17,00 inoltre Decreto legge n 16/2012 convertito L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99). A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

<sup>119</sup> Art. 9 legge 23 dicembre 1999 n. 488

<sup>120</sup> Art. 10 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ( Testo Unico Imposta di registro)

Il **quarto comma**, ai sensi del quale “*Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito*”, è di difficile comprensione essendo in tale ipotesi le eventuali spese da recuperare solo quelle, generalmente esigue, dei diritti di copia.<sup>121</sup>

A meno che anche nella ipotesi in oggetto non vi siano onorari di ausiliari e/o parti ammesse al patrocinio prenotate a debito

Le altre spese prenotate a debito, in caso di estinzione per inattività delle parti o per rinuncia agli atti di giudizio, attengono a contributo unificato e anticipazioni forfettarie che parte attrice o ricorrente, se diversa da parte ammessa al patrocinio, ha già anticipato.

Ai sensi dell'articolo 14 Testo unico spese di giustizia punto 1 “*La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*”

Ai sensi dell'articolo 30 Testo unico spese di giustizia punto 1 “*La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.*”

Il **quinto comma**, anche questo con solidarietà delle parti al pagamento delle spese prenotate a debito, infine è quello che maggiormente trova difficile applicazione nella parte in cui parla di casi “*di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4.*”

Dalla Relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia relativamente all'articolo 134 leggiamo: “*L'ultimo comma del presente articolo stabilisce, infine, un principio di solidarietà tra tutte le parti del giudizio nel quale vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese prenotate a debito nelle ipotesi di mancata comparizione bilaterale all'udienza di cui all'art. 309 e.p.c. e nei casi di estinzione "diversi da quelli di cui ai commi precedenti".... Si tratta di una previsione idonea a coprire le ipotesi di esenzione o, comunque, di venir meno del giudizio, non direttamente imputabili alla negligenza o alla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nei casi di cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diversi dalla transazione (si pensi alla morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio).*”

## ✓ recupero delle spese nei processi per particolari procedure

### a) separazione consensuale tra i coniugi

Ci si è posti il problema se la normativa di cui all'articolo 134 Testo Unico spese di giustizia, comma 2, trovi, nella trasformazione da giudiziale in consensuale, applicazione nei giudizi di separazione tra coniugi.

In materia “*i provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente, non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 134 prevista per la transazione.*”<sup>122</sup>

Con nota ministeriale<sup>123</sup> si è precisato che “*la trasformazione di una separazione giudiziale in consensuale non può essere considerata una sorta di transazione della lite sulla base di un procedimento analogico, perché ciò dovrebbe risultare da un preciso dettato normativo.*”

*Invero la separazione consensuale non pone fine ad una lite alla stregua di una transazione, perché il procedimento, ancorché non contenzioso, si conclude con la separazione dei coniugi ed in quanto gli effetti sostanziali dell'accordo non si producono senza l'omologazione del giudice articolo 158 codice civile”*

<sup>121</sup> Vedi nota n 112

<sup>122</sup> DAG.08/02/20110016318.U cit.

<sup>123</sup> DAG.12/10/2005. 0023901.U cit.

### ***b) dichiarazione di assenza o di morte presunta***

In materia di patrocinio a spese dello Stato l'articolo 135 testo Unico spese di giustizia detta le regole, in particolari procedimenti, in cui mancando uno specifico provvedimento di condanna<sup>124</sup>, risulterebbe difficile applicare le norme generali sul recupero delle spese prenotate e/o anticipate.

Il primo comma del richiamato articolo dispone, per le ipotesi relative al recupero delle spese nei processi di assenza o di morte presunta, che le stesse siano “*recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile*<sup>125</sup> e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione”

### ***c) processi esecutivi mobiliari e immobiliari***

Il secondo comma del richiamato articolo 135 dispone che “*le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario*”

L'uso del termine “*hanno diritto di prelazione*” in luogo dell'ordinario “*le spese si recuperano nei confronti di..*” ha fatto sorgere dubbi sulle modalità di recupero delle spese nei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare in cui parte è ammessa al gratuito patrocinio.

Il dubbio è relativo al fatto se queste spese vadano recuperate secondo le modalità previste dal testo unico (foglio notizie, iscrizione nel registro modello 3/SG, trasmissione all'Agenzia delle Entrate) o vadano recuperate, nell'interesse dell'Erario, nei confronti del debitore o del terzo pignorato (nelle ipotesi di pignoramento presso terzi) come regolarmente fanno i creditori procedenti privati per le assegnazioni a loro favore.

La problematica in questione trova soluzione:

- ✓ dalla sua entrata in vigore il testo unico spese di giustizia “*disciplina la riscossione delle spese processuali la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali*”<sup>126</sup>
- ✓ con l'entrata in vigore dell'articolo 223 legge 133/2008<sup>127</sup> è stata eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento dell'ufficio giudiziario per come prevista dall'articolo 212 T.U. spese di giustizia. Tra gli aspetti più importanti della legge 133/2008 ricordiamo la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari che venivano definitivamente attribuite ai concessionari.<sup>128</sup>
- ✓ a far data del 1 gennaio 1998, la competenza alla riscossione sia bonaria che coattiva dei crediti erariali non spetta più direttamente agli uffici giudiziari ma al concessionario del servizio riscossione (ex art. 7 D.Lgvo 327/97).<sup>129</sup>

Quindi nelle ipotesi in oggetto il recupero avverrà nelle modalità ordinarie per come stabilite e regolamentate dal testo unico spese di giustizia, e nello specifico:

- ✓ La cancelleria dell'esecuzione civile procederà alla regolare annotazione sul foglio

---

<sup>124</sup> Vedasi relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

<sup>125</sup> Ai sensi dell'articolo 50, 2 e 3 comma, codice civile, si tratta di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, nonché i legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente

<sup>126</sup> Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

<sup>127</sup> Legge Finanziaria anno 2009

<sup>128</sup> “*La parte relativa alla riscossione ha dovuto fare i conti con la riforma avviata nel 1996 e proseguita con adattamenti successivi fino al 2001 che – attraverso la soppressione degli uffici di cassa finanziari e l'attribuzione delle competenze ai concessionari – ha uniformato la disciplina della riscossione delle entrate dello Stato, ricomprendendo tra queste le spese di giustizia e le pene pecuniarie*” dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

<sup>129</sup> Vedi circolare Min. Giust. 843/98/U del 28 marzo 1998

notizie <sup>130</sup> delle spese anticipate e/o prenotate a debito e, chiuso regolarmente, lo stesso unitamente a copia del provvedimento del magistrato, sarà trasmesso all'ufficio recupero crediti<sup>131</sup>.

✓ Sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione, previo il provvedimento da parte del magistrato ai sensi dell'articoli 133 e 135 Testo unico spese di giustizia, chi procede alla vendita ( Istituto Vendite Giudiziarie, ufficiale giudiziario, notaio delegato o altro professionista delegato ecc ) verserà l'importo corrispondente alle spese anticipate e/o prenotate a debito per tramite modello F23, in caso di insufficienza della somma ricavata la differenza sarà richiesta, dalla cancelleria, al debitore per tramite il concessionario.

#### ***d) pignoramenti presso terzi promossi da creditori ammessi al patrocinio a carico dello Stato***

Analogamente nei pignoramenti presso terzi promossi da creditori ammessi al patrocinio a carico dello Stato il giudice assegna in pagamento a favore dell'erario la somma equivalente alle spese (spese prenotate a debito e spese anticipate<sup>132</sup>), sostenute dalla parte per l'esecuzione e liquidate nel provvedimento di assegnazione<sup>133</sup>. L'ufficio recupero crediti, ricevuto il foglio notizie e copia del provvedimento di assegnazione, procederà alle annotazioni sul registro modello 3/SG e trasmetterà la documentazione contabile al concessionario il quale si attiverà per il recupero nei confronti del terzo pignorato limitatamente alla somma assegnata e vincolata. Nel caso di insufficienza della somma vincolata<sup>134</sup> il concessionario procederà, per la differenza, nei confronti del debitore principale. Nel caso, anche questa ipotesi difficile da verificarsi, che per la somma vincolata sia superiore a quanto dovuto il debitore dovrà presentare istanza di restituzione della somma residua al giudice dell'esecuzione.

#### ***e) procedura fallimentare***

Nella procedura fallimentare, “*se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge*” le spese del procedimento sono, ex articolo 146 Testo Unico spese di giustizia, anticipate dell'Erario e prenotate a debito.

Le spese prenotate a debito o anticipate “*sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo*” il giudice delegato “*assicura il tempestivo recupero.*”

Nel foglio delle notizie relativo alle procedure fallimentari vanno annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate.

Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo... *il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale..*”

Nella procedura fallimentare “*...l'articolo 146 del T.U., come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento..*”.

---

<sup>130</sup> Come giustamente sottolinea la richiamata in nota 3 **circolare Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004** : Il foglio delle notizie, introdotto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio

<sup>131</sup> In materia di ufficio recupero crediti vedi nota Ministero della Giustizia 5 ottobre 2005 prot. dg.DAG22002.U

<sup>132</sup> Da ricordare che gli onorari di avvocato vanno liquidati dal magistrato con decreto ex articolo 82 Testo unico spese di giustizia

<sup>133</sup> Le spese ed onorari dovuti ai difensori di parte ammessa al gratuito patrocinio devono essere ex art. 83 dall'autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ( vedasi circolare ministero Giustizia dg. DAG 13/10/2009.0124745.U

<sup>134</sup> è una ipotesi di scuola che difficilmente si verifica considerato che il magistrato nel provvedimento di assegnazione deve, ai fini del recupero, tenere conto di tutte le somme prenotate a debito e/o anticipate,

Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta “... il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie”<sup>135</sup>

Il recupero delle spese si ha, ex articolo 147 Testo Unico spese di Giustizia, solo nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento: *le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento*

**f) processo in cui è parte un fallito**

Ai sensi dell'articolo 144 Testo Unico Spese di giustizia: *nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”*

Nel giudizio ordinario che si va ad instaurare si è posto il problema se competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 testo Unico spese di giustizia sia il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa e di quale sia la cancelleria (Fallimentare o ordinaria) competente al recupero delle spese in caso di esito favorevole al fallimento.

Ai due quesiti ha dato risposta il Ministero della Giustizia con indirizzo del 15 aprile 2007<sup>136</sup>

Per gli Uffici ministeriali “*alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R 115/02)”*

Per il recupero delle spese e onorari del difensore “*..anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.*

*Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari, nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.”*

---

<sup>135</sup> circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003 cit.

<sup>136</sup> Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007



## Corte d'Appello di Catanzaro

### PROSPETTO DELLE RITENUTE DA ALLEGARE ALL'ORDINE / DECRETO

Capitolo/Articolo di bilancio oggetto di pagamento <p style="text-align: center;">1360</p>	R.G.
---	------

**DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO - PERSONA FISICA**

Cognome		Nome	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	
Codice Fiscale		Domicilio/Residenza	

**DATI IDENTIFICATIVI DEI BENEFICIARI - SOCIETA'**

Denominazione	Sede
Codice Fiscale	Dati identificativi del legale rappresentante

**ESTREMI FATTURA**

Data	Numero	Partita I.V.A.
------	--------	----------------

**LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA**

Causale	AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FAVORE DI:	Somma lorda	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">ONORARIO</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">RIMB.FORF. 15%</td><td style="padding: 2px; text-align: right;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">IND. DI TRASFERTA</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">C.A.P.</td><td style="padding: 2px; text-align: right;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">I.V.A.</td><td style="padding: 2px; text-align: right;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">SPESE (vive non documentate)</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">SPESE</td><td style="padding: 2px; text-align: right;">€ 0,00</td></tr> </table>	ONORARIO		RIMB.FORF. 15%	€ 0,00	IND. DI TRASFERTA		C.A.P.	€ 0,00	I.V.A.	€ 0,00	SPESE (vive non documentate)		SPESE	€ 0,00	€ 0,00
ONORARIO																		
RIMB.FORF. 15%	€ 0,00																	
IND. DI TRASFERTA																		
C.A.P.	€ 0,00																	
I.V.A.	€ 0,00																	
SPESE (vive non documentate)																		
SPESE	€ 0,00																	
	Importo complessivo lordo																	
		Imponibile IRPEF		€ 0,00														

**RITENUTE**

Ritenuta d'acconto IRPEF	€ 0,00	
Addizionale Regione _____		
Addizionale comunale		
Bollo di quietanza		
Importo complessivo netto		€ 0,00
IRAP 8,50% a carico dell'Amministrazione	IMPONIBILE IRAP € 0,00	IRAP € 0,00

Modalità di Pagamento:

data

Il Contabile  
Maria Ranieri

-----  
 (\*Dott.Gaetano Walter Caglioti Dirigente Procura Generale di Catanzaro-09/17)